

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1594

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MONGIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007

Istituzione in Foggia di una sezione della corte d’appello di Bari,
di una sezione della corte d’appello di Bari in funzione di corte di
assise d’appello e del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. - Il territorio della provincia di Foggia si caratterizza, tra l'altro, per la presenza di due circoscrizioni giudiziarie - il tribunale di Foggia e quello di Lucera - la cui ragion d'essere è collegata a diversi elementi: la vastità del territorio, il numero di residenti, gli indicatori giudiziari.

Per numero di comuni ed estensione territoriale, quella di Foggia è tra le province italiane più grandi; caratterizzata, inoltre, dalla compresenza di subsistemi geografici - zone appenniniche, Gargano, Piana del Tavoliere - che rendono particolarmente difficoltosi i collegamenti tra le diverse località. Tra i centri della provincia di Foggia e il capoluogo regionale, sede della corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni più vicini, in media occorre percorrere 165 chilometri (gli abitanti di Vico del Gargano ne devono percorrere 232), con tutto ciò che ne consegue in termini di costi per i cittadini.

In rapporto alla popolazione residente - oscillante tra i 650.000 e i 700.000 abitanti - il numero degli affari penali e civili pendenti è tra i più rilevanti dell'intera regione Puglia. Ciò anche a causa, sotto il profilo penale, dell'emersione di organizzazioni criminali di chiaro stampo mafioso, come accer-

tato dalla magistratura. È quest'ultimo un elemento di forte pericolosità sociale e di elevata criticità economica, cui è necessario rispondere con l'attivazione, da parte dello Stato, di misure idonee sotto il profilo della prevenzione e della repressione. Tra queste c'è la costituzione della sezione locale della Direzione distrettuale antimafia, attuabile solo laddove esista una corte d'appello.

Infine, la mancanza del tribunale per i minorenni e di un collegato istituto per la rieducazione minorile provoca enormi disagi, sotto il profilo sociale, ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali e alle loro famiglie, per la gran parte economicamente svantaggiate, le cui relazioni vengono di fatto interrotte pressoché totalmente a causa della distanza dal capoluogo regionale.

Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge per l'istituzione in Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari, di una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte di assise d'appello e del tribunale per i minorenni, che sottopongo alla vostra attenzione.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Foggia una sezione della corte d'appello di Bari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Foggia e Lucera.

2. È istituita in Foggia una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte di assise d'appello nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia.

Art. 2.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2008, in Foggia il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. All'articolo 51 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente.»;

b) al comma 3-*ter* dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione della

corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello».

Art. 4.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici, e comunque nel limite di spesa di cui all'articolo 7.

Art. 5.

1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione di corte d'appello di Foggia, della sezione della corte d'appello in funzione di corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.

Art. 6.

1. Per l'adozione delle misure necessarie per consentire l'istituzione e l'avvio dell'atti-

vità delle sezioni di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e per l'istituzione ed il funzionamento del tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 10.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

3. Per la corresponsione dell'indennità di trasferimento da attribuire al personale da impiegare presso le sezioni di cui all'articolo 1 ed il tribunale di cui all'articolo 2, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di 339.500 euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, 11.039.500 euro per l'anno 2008 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a un milione di euro per l'anno 2007, a 11.039.500 euro per l'anno 2008 e a 10.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

